



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 251 DEL 6 aprile 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 3 aprile 2010 - Tredicesima giornata ritorno

Atalanta-Siena 2-0
Bari-Roma 0-1
Cagliari-Milan 2-3
Catania-Palermo 2-0
Chievo Verona-Sampdoria 1-2
Genoa-Livorno 1-1
Internazionale-Bologna 3-0
Lazio-Napoli 1-1
Parma-Fiorentina 1-1
Udinese-Juventus 3-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 aprile 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

251/773



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



" " " N. 91

1) SERIE A TIM

Gare del 3 aprile 2010 - Tredicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. ATALANTA

Soc. BARI

Soc. GENOA

Soc. PARMA

Soc. ROMA

Soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Atalanta-Siena sostenitori della Soc. Atalanta facevano esplodere due petardi e accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Bari-Roma sostenitori della Soc. Bari facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Genoa-Livorno sostenitori della Soc. Genoa facevano esplodere alcuni petardi e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Parma-Fiorentina sostenitori della Soc. Parma accendevano un bengala nel proprio settore;

nel corso della gara Bari-Roma sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere un petardo e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Udinese-Juventus sostenitori della Soc. Udinese accendevano un bengala nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto a due calciatori della squadra avversaria brevi cori costituenti espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente ad un calciatore avversario cori costituenti espressione di discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, esposto uno striscione dal tenore offensivo nei confronti del settore arbitrale; per avere inoltre, al 30° del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso due fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MORERO SANTIAGO Eduardo (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

PELLISSIER Sergio (Chievo Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACCARDI Pietro (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CRIBARI Emilson Sanchez (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GUARENTE Tiberio (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Dodicesima sanzione).

LICHTSTEINER Stephan (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PELUSO Federico (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

RIGONI Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SILVESTRE Matias Augustin (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SISSOKO Mohamed Lamine (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

YEPES Mario (Chievo Verona)

SECONDA SANZIONE

BORRIELLO Marco (Milan)

PRIMA SANZIONE

RIVAS Emanuel Benito (Bari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

ROSI Aleandro (Siena)

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

ASTORI Davide (Cagliari)

NONA SANZIONE

BIAVA Giuseppe (Lazio)

RADU Stefan Daniel (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

COMOTTO Gianluca (Fiorentina)
CRISCITO Domenico (Genoa)
LANNA Salvatore (Bologna)
PRATALI Francesco (Siena)
SANTOS BATISTA Mozart (Livorno)
VALIANI Francesco (Parma)

SESTA SANZIONE

AMBROSINI Massimo (Milan)
KROLDROP Per (Fiorentina)
LUCARELLI Alessandro (Parma)
MELO DE CARVALHO Felipe (Juventus)
RINAUDO Leandro (Napoli)

QUINTA SANZIONE

BALZARETTI Federico (Palermo)
DELLAFIORE Hernan Paolo (Parma)
PASQUALE Giovanni (Udinese)
PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

AMORUSO Nicola (Atalanta)
BELLUCCI Claudio (Livorno)
DEL PIERO Alessandro (Juventus)
FERRONETTI Damiano (Udinese)

SECONDA SANZIONE

ALVAREZ CASTILLO Jose' Ignacio (Bari)
BENTIVOGLIO Simone (Chievo Verona)
LIVERANI Fabio (Palermo)
PISANO Francesco (Cagliari)
TISSONE Fernando Damian (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

BOAKYE YIADOM Richmond (Genoa)
DE VEZZE Daniele (Bari)
NATALI Cesare (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

STANKOVIC Dejan (Internazionale): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Nona sanzione).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

LUCCHINI Stefano (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

LUKOVIC Aleksander (Udinese)

ZANETTI Cristiano (Fiorentina)

QUINTA SANZIONE

SANCHEZ SANCHEZ Alexis Alejandro (Udinese)

SECONDA SANZIONE

AMELIA Marco (Genoa)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FRUSTALUPI Nicolo' (Napoli): per avere, al 15° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

ONORATI Marco (Catania): per avere, al 35° del secondo tempo, inveito nei confronti di un calciatore avversario.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 APRILE 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta